



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09868

Del: 29/12/2025

Esecutivo Da: 29/12/2025

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

AQ0975/2025 denominato “Manutenzione ordinaria degli elementi secondari di facciata, specchia-ture traslucide, gronde ed elementi architettonici non strutturali del Mercato di San Lorenzo” (CIG B84F3B15C3) – Estensione del termine di durata dell’Accordo Quadro AQ0975/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 2 dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2024/C/00083 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2025-2027 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2024-2026 al primo semestre 2024*”;
- in data 13 gennaio 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 2025/C/00001 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;

- in data 21 gennaio 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. DG/2025/00018, avente ad oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027. Approvazione*”;
- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”;
- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 7918/2025 del 4 novembre 2025 con la quale:

1. è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica ad Accordo Quadro AQ0975/2025, denominato “Manutenzione ordinaria degli elementi secondari di facciata, specchiature traslucide, gronde ed elementi architettonici non strutturali del Mercato di San Lorenzo”, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Cimiteri monumentali e minori, mercati, servizi al turismo e altro patrimonio dell’Ente, ammontante a complessivi € 80.000,00, da finanziare sul capitolo 42946 di bilancio ordinario, annualità 2025;
2. il Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro AQ0975/2025, al procedimento di affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. a) d.lgs. n. 36/2023;
3. l’AQ0975/2025 è stato aggiudicato all’operatore economico Ediliziacroatica S.p.a. (P.IVA 01438360990), sulla base dell’offerta di ribasso del 10,12379 %, per un importo massimo di lavori affidabili, nell’ambito del predetto accordo quadro, di € 65.450,82 (di cui costi della manodopera pari a € 18.025,95 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.000,00) oltre IVA al 22%, sulla base del CIG B84F3B15C3;

Tenuto conto che l’Accordo Quadro in oggetto, ai sensi del Capitolato Speciale d’Appalto, ha durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al termine massimo previsto per l’annualità di Bilancio Ordinario, individuato nel 31 dicembre 2025;

Dato atto che:

- per l'annualità 2025 non risultano attualmente disponibili sufficienti risorse da impegnare sul capitolo di spesa 42946 dedicato agli interventi sui mercati, tali da consentire l'impegno di spesa dei singoli contratti attuativi da realizzare nell'ambito dell'AQ0975/2025 entro il termine originariamente previsto;
- si precisa che il capitolo 42946 è finanziato con oneri di urbanizzazione ai sensi della L. n. 10/1977. La previsione di spesa stanziata sul capitolo non è stata incassata e, pertanto, ad oggi, non sono disponibili risorse a copertura degli interventi da realizzare nell'ambito del presente Accordo Quadro con i singoli contratti attuativi ancora da ordinare all'impresa aggiudicataria, Ediliziacroatica S.p.a.;

Considerato che si rende necessario garantire la continuità operativa delle prestazioni previste dall'Accordo Quadro AQ0975/2025 in oggetto e consentire l'impegno delle risorse sulle annualità successive di bilancio, evitando l'interruzione delle attività programmate;

Considerato inoltre che l'indizione di una nuova procedura di gara, in assenza di adeguata copertura finanziaria per l'annualità 2025, risulterebbe antieconomica per la Stazione Appaltante, comportando un aggravio di costi amministrativi e un allungamento dei tempi procedurali, in contrasto con i principi di economicità, efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa;

Tenuto conto che è opportuno:

- disporre l'estensione del termine di durata dell'Accordo Quadro fino al 31 dicembre 2026, senza modifica delle condizioni economiche e contrattuali già stabilite e poste a base del procedimento di affidamento diretto, fermo restando che l'attivazione dei singoli contratti applicativi resterà subordinata alla preventiva disponibilità delle risorse finanziarie sul competente capitolo di bilancio, n. 42946, annualità 2026;
- modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, che viene integralmente sostituito dal seguente testo:

"Art.	16	-	Durata	dell'Accordo	Quadro
<i>1. L'Accordo Quadro ha durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31</i>					

dicembre 2026 e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro";

Dato atto altresì che la durata complessiva dell'Accordo Quadro, anche a seguito dell'estensione del termine fino al 31 dicembre 2026, risulta comunque inferiore al limite massimo di quattro anni previsto dall'art. 59 del D.Lgs. 36/2023;

Rilevato che la suddetta estensione del termine di durata non comporta alcuna modifica dell'oggetto dell'Accordo Quadro, né dell'importo massimo complessivo, né delle condizioni economiche e contrattuali originariamente stabilite, e non introduce elementi che avrebbero potuto incidere sulla concorrenza in sede di gara;

Ritenuto pertanto che la modifica in oggetto sia configurabile come mera estensione del termine finale dell'Accordo Quadro, senza rinegoziazione sostanziale delle condizioni contrattuali, e sia inquadrabile quale modifica non sostanziale del contratto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei limiti di durata previsti dall'art. 59 del medesimo decreto;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto dell'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'oggetto dell'affidamento, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- il d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 16 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che per l'annualità 2025 non risultano attualmente disponibili sufficienti risorse da impegnare sul capitolo di spesa 42946 dedicato agli interventi sui mercati, tali da consentire l'impegno di spesa dei singoli contratti attuativi da realizzare nell'ambito dell'AQ0975/2025, denominato "Manutenzione ordinaria degli elementi secondari di facciata, specchiature traslucide, gronde ed elementi architettonici non strutturali del Mercato di San Lorenzo" (CIG B84F3B15C3), affidato ad Ediliziacrobatica S.p.a. (P.IVA 01438360990) con DD/2025/07918 del 4 novembre 2025;
2. di dare atto che il capitolo 42946, sul quale avrebbe dovuto trovare copertura la relativa spesa, è finanziato con oneri di urbanizzazione ai sensi della L. n. 10/1977. La previsione di spesa stanziata sul predetto capitolo, annualità 2025, non è stata incassata e, pertanto, ad oggi, non sono disponibili risorse a copertura degli interventi da realizzare nell'ambito del presente Accordo Quadro con i singoli contratti attuativi ancora da ordinare all'impresa aggiudicataria, Ediliziacrobatica S.p.a.;
3. di disporre l'estensione del termine di durata dell'Accordo Quadro fino al 31 dicembre 2026;

4. di modificare conseguentemente il primo comma dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, che viene integralmente sostituito dal seguente testo:

"Art.	16	-	Durata	dell'Accordo	Quadro
1.	<i>L'Accordo Quadro ha durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2026 e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell'Accordo Quadro".</i>				

Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali ed economiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli atti del procedimento di affidamento. L'attivazione dei singoli contratti applicativi è subordinata alla preventiva disponibilità delle risorse finanziarie sui competenti capitoli di bilancio;

5. di dare atto che la presente modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell'Ente;

6. di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

7. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;

8. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dell'accordo quadro, dell'oggetto dell'affidamento e della presente modifica ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.